

**Regolamento
delle Giudicature di pace**
(dell' 11 novembre 2003)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 2 e segg. della Legge organica e giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,

d e c r e t a :

Art. 1 Le Giudicature di pace sono suddivise in circoli. È applicabile il decreto esecutivo concernente le circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, del 25 giugno 1803.

Art. 2 La supplenza tra le Giudicature è stabilita come segue:

- a) per il circolo di Mendrisio, la Giudicatura di Balerna.
Per i circoli di Balerna, Stabio, Riva S. Vitale e Caneggio, la Giudicatura di Mendrisio.
- b) per il circolo di Lugano la Giudicatura di Pregassona.
Per i circoli di Pregassona, Agno, Ceresio, Carona e Vezia, la Giudicatura di Lugano.
Per il circolo di Breno, la Giudicatura di Sessa.
Per il circolo della Magliasina, la Giudicatura di Sessa e viceversa.
Per il circolo di Taverner e di Sonvico, la Giudicatura di Capriasca.
Per il circolo di Capriasca, la Giudicatura di Taverner.
- c) per il circolo di Locarno, la Giudicatura delle Isole (Ascona).
Per i circoli delle Isole, del Gambarogno, della Melezza e della Navegna, la Giudicatura di Locarno.
Per il circolo della Verzasca, la Giudicatura della Navegna.
Per il circolo di Onsernone, la Giudicatura della Melezza.
- d) per il circolo della Rovana, la Giudicatura di Maggia.
Per i circoli di Maggia e della Lavizzara, la Giudicatura della Rovana.
- e) per il circolo di Bellinzona, la Giudicatura della Riviera.
Per i circoli della Riviera, di Giubiasco e del Ticino, la Giudicatura di Bellinzona.
- f) per il circolo di Castro, la Giudicatura di Malvaglia.
Per i circoli di Malvaglia ed Olivone, la Giudicatura di Castro.
- g) per il circolo di Giornico, la Giudicatura di Faido e viceversa.
Per il circolo di Quinto, la Giudicatura di Airolo e viceversa.

Art. 3 Le Giudicature svolgono i loro compiti applicando le relative norme di competenza e di procedura, cantonali e federali.

Art. 4 ¹ Il Giudice di pace è responsabile dell' ordine degli incarti.

² Egli li classifica secondo le procedure applicabili, in particolare per le procedure:

- ordinaria e accelerata;
- sommaria;
- di sequestro;
- di inibizione per l' uso illecito di un fondo a scopo di posteggio, giusta l' art. 375bis CPC;
- relative a tentativi di conciliazione in materia penale giusta l' art. 180 CPP.

³ Ogni causa viene registrata in un incarto separato.

Art. 5 Di ogni atto di procedura (ricezione di un atto, udienza o altro) viene tenuto protocollo nell' incarto.

Art. 6 In caso di ricorso contro le decisioni del Giudice di pace, è applicabile per analogia l' art. 311 CPC.

Art. 7 ¹ Il Giudice di pace tiene copia nell' incarto, delle spese e tasse percepite.

² Per le tasse sono applicabili le disposizioni delle leggi speciali, segnatamente la Legge sulla tariffa giudiziaria e l' Ordinanza federale in materia di esecuzione e fallimento.

Art. 8 Alla fine di ogni anno il Giudice di pace inoltra al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, un rendiconto dei casi trattati.

Art. 9 ¹Le Giudicature di pace sono soggette, per quanto concerne l'organizzazione, alla vigilanza della Divisione della giustizia.

²Per le questioni disciplinari, i Giudici di pace soggiacciono alle norme di sorveglianza previste dalla Legge organica giudiziaria civile e penale.

Art. 10 Sono abrogati:

- il Regolamento sulle Giudicature di pace del 20 settembre 1938;
- l'Ordinanza sulla prossimità delle Giudicature di pace del 12 maggio 1911.

II.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹⁾

Publicato nel BU **2003**, 325.

Note:

- 1) Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 325.